

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



19091/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONELLO COSENTINO - Presidente -

Dott. ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere -

Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Rel. Consigliere -

Oggetto

POSSESSO

Ud. 20/02/2020 -
CC

R.G.N. 4926/2019

Ron 19091

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4926-2019 proposto da:

(omissis) , (omissis) ,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato
(omissis) ;

- ricorrenti -

contro

(omissis) ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 624/2018 della CORTE D'APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 12/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS.

RITENUTO CHE

1. Con ricorso del 7 dicembre 2000 (omissis) e (omissis) (omissis) proponevano nei confronti di (omissis) (omissis) ricorso per ottenere la reintegrazione ovvero la manutenzione del possesso del proprio posto auto nel cortile condominiale di residenza.

Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza dell'11 giugno 2001, rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti per l'invocata tutela possessoria. Il successivo giudizio di merito veniva quindi definito con sentenza n. 3075/2010, con cui il Tribunale confermava la precedente ordinanza.

2. La sentenza era impugnata da (omissis) e da (omissis) (omissis).

La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza 12 giugno 2018, n. 624, rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione (omissis) e (omissis).

L'intimata (omissis) non ha proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria, una volta decorso il termine prescritto dall'art. 380-*bis* c.p.c.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in due motivi:

a) il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere ritenuta dispensata dall'onere della prova la resistente, con riferimento alla omessa prova del titolo di inquilina idoneo a immetterla nella asserita detenzione qualificata del bene oggetto di lite";

b) il secondo motivo contesta "violazione e falsa applicazione dell'art. 1120 c.c.", per avere la Corte d'appello affermato che il parcheggio è riferibile al posto auto n. 20, sito all'interno del cortile e assegnato con delibera assembleare del 2 dicembre 1988 all'appartamento locato da (omissis) a (omissis), quando invece il posto auto n. 20 assegnato a (omissis) trova collocazione sul piazzale antistante il fabbricato e la delibera assembleare, non essendo stata deliberata all'unanimità, non poteva conferire alcun titolo di possesso esclusivo sul posto auto non di proprietà.

I motivi sono inammissibili in quanto non si confrontano con la *ratio decidendi* della decisione impugnata, fondata sulla mancata prova da parte dei ricorrenti del possesso del posto auto, prova indispensabile per l'accoglimento dell'azione da essi fatta valere. La questione non era né la prova della qualità di conduttrice di (omissis), né l'ubicazione del posto auto n. 20, né la validità della deliberazione assembleare di assegnazione dei posti, ma la prova che i ricorrenti dovevano fornire di esercire un potere esclusivo su quella porzione di parte condominiale. E tale prova, secondo il motivato e incensurabile giudizio della Corte d'appello, basato sulla valutazione delle dichiarazioni degli informatori esaminati durante la fase sommaria e dei testimoni escussi durante la fase di merito, non è stata data dai ricorrenti, essendo "inequivocabilmente" emerso un "uso precario del predetto posto auto" da parte di (omissis) (omissis) e (omissis), "le quali vi parcheggiavano le rispettive autovetture, alternandosi nell'utilizzo dello stesso".

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla si dispone in punto spese, non avendo l'intimata proposto difese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- *bis* dello stesso art. 13, se dovuto

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2[^] sezione civile, il 20 febbraio 2020.

Il Presidente
(Antonello Cosentino)

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 15 SET. 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA